

## (Catasto)

# CONVENZIONE

fra i comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Usellus, Villa s. Antonio, Villa Verde, inerente l'associazione della funzione " c ".

### Funzione associata:

**Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 14 comma 27, lett. c) *Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.***

L'anno duemilaquindici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di settembre, presso la sede istituzionale dell'Unione di Comuni "*Alta Marmilla*", sita in via Anselmo Todde, n. 18 – ALES (OR), in attuazione delle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché del vigente Statuto dell'Unione stessa, in materia di associazione di funzioni amministrative, da parte dei Comuni associati, all'Unione di comuni stessa, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge,

### T R A

1. il Comune di **Albagiara** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
2. il Comune di **Ales** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
3. il Comune di **Assolo** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
4. il Comune di **Asuni** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
5. il Comune di **Baradili** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

6. il Comune di **Baressa** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
7. il Comune di **Curcuris** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
8. il Comune di **Gonnoscodina** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
9. il Comune di **Gonnosnò** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
10. il Comune di **Mogorella** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
11. il Comune di **Morgongiori** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
12. il Comune di **Nureci** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
13. il Comune di **Pau** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
14. il Comune di **Ruinias** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
15. il Comune di **Senis** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

16. il Comune di **Simala** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
17. il Comune di **Sini** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
18. il Comune di **Usellus** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
19. il Comune di **Villa s. Antonio** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
20. il Comune di **Villa Verde** (OR) – C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal sindaco *pro tempore* il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
21. l'Unione di comuni "**Alta Marmilla**", con sede in Ales (OR) in via Anselmo Todde, n. 18, - C.F. 90037280956, ente pubblico locale, rappresentata dal presidente, il quale interviene e agisce nel presente atto, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci (A.d.S.) dell'Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge;

## PREMESSO CHE

- con atto sottoscritto in data 27.06.2007 è stata costituita l'Unione di Comuni "*Alta Marmilla*", in conformità allo Statuto, allegato allo stesso atto costitutivo, e ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della legge regionale n. 12/2005;
- in attuazione del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m., del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, della legge regionale n. 12/2005 e s.m. e dello Statuto dell'Unione, i comuni dell'Unione intendono esercitare in forma associata le funzioni amministrative proprie, ovvero a essi conferite dalle leggi o da altri enti pubblici, comunque rientranti nella propria titolarità, mediante l'Unione di comuni "*Alta Marmilla*";
- è volontà dei comuni, come sopra rappresentati, esercitare in forma associata mediante l'Unione di Comuni, la funzione contrassegnata dalla lettera " c " con riferimento al comma 27 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, inerente "c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente* con le

modalità indicate di seguito e di approvare, nel contempo il relativo schema di convenzione;

- l'associazione della funzione mediante l'Unione di Comuni, è regolato dalla presente convenzione, stabilendo in essa i fini, la durata, i rapporti finanziari nonché i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti intersoggettivi e interorganici fra gli enti coinvolti;
- all'esercizio della funzione associata provvede l'Unione di comuni, con il personale dei Comuni e le risorse dei comuni, secondo le soluzioni organizzative adottate dalla sua amministrazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1** **Premessa**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2** **Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata in forma unitaria mediante l'Unione di Comuni *Alta Marmilla*, (per brevità Unione), della funzione inerente il "*Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente*" (funzione identificata alla lettera " c " dell'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78), per la programmazione e la gestione associata della funzione stessa.
2. La funzione associata CATASTO costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti la gestione associata di funzioni e servizi riguardanti il "CATASTO", ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.
3. L'attribuzione all'Unione della funzione in oggetto prevede una fase sperimentale di avvio, con una organizzazione orientata a focalizzare le competenze sui distinti servizi.
4. L'ambito funzionale viene specificato in modo adeguato nell'organigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei comuni, nel rispetto del principio di integralità.
5. I compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati con riguardo alla funzione associata, dal Presidente, dal C.d.A. e dall'Assemblea dell'Unione.
6. L'Associazione della funzione in oggetto sarà posta in essere in forma progressiva, attraverso un opportuno periodo di transizione, necessario per armonizzare, valorizzare e sviluppare le esperienze presenti sul territorio, al fine di erogare ai cittadini dei servizi più celeri, economici ed efficienti.
7. Il percorso di attuazione della gestione associata sarà orientato ad evitare la sovrapposizione e la duplicazione di ruoli, attività e responsabilità.

8. Il percorso organizzativo/attuativo verrà proposto dal C.d.A. per portarlo all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art. 3**

#### **Funzioni e servizi di competenza**

1. Alla funzione associata Catasto, competono le attività che seguono:

- a) conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lett. h, D.lgs. n. 112/98, come previsto dall'art. 66, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 112/98;
- b) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili, come previsto dall'art. 66, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 112/98;
- c) funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento, come previsto dall'art. 19, comma 5, del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2012;
- d) consultazione della banca dati unitaria nazionale e servizi di visura catastale (Sportello catastale decentrato associato);
- e) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata (equiparata alla visura catastale);
- f) cooperazione applicativa, funzionale, tecnica e informatica, consentendo inoltre, senza oneri, agenzia del territorio e agli altri organi preposti alla costituzione dell'anagrafe immobiliare, nonché al controllo del ter e allineamento delle banche dati catasto comuni, l'accesso, anche per via telematica, agli archivi informatici.

2. Alla funzione associata "CATASTO" competono, comunque, tutte le funzioni attribuite e/o attribuibili ai comuni in materia catastale, in attuazione del D.lgs. n. 112/98, art. 66 e s.m.i. – D.L. n. 78/2010, art. 19, convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2012, e di qualsiasi norma specifica in materia catastale, in ottemperanza al disposto dell'art. 19 della legge n. 135/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 95/2012, in materia di funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, da attuarsi nei modi di legge e anche attraverso:

- a) APPLICAZIONI INFORMATICHE E SISTEMI DI INTERSCAMBIO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche e operative formalizzate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
- b) SPORTELLI CATASTALI DECENTRATI ASSOCIATI (sulla base della nuova convenzione speciale in vigore dal 1° ottobre 2012);
- c) INFORMATIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE SUE E SUAP.
- d) SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DI INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI (Catasto/Anagrafe/Urbanistica/Edilizia/Tributi).
- e) VERIFICHE CATASTALI E TRIBUTARIE (Legge 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 336).
- f) VERIFICA IMMOBILI NON DICHIARATI IN CATASTO (Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, art. 19).
- g) VERIFICA DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE E DI NUOVA COSTRUZIONE (Legge 9 marzo 2006, n. 80).
- h) ATTIVAZIONE CONVENZIONE "PORTALE DEI COMUNI" E "INTERSCAMBIO" CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO.
- i) VERIFICA FABBRICATI RURALI.
- l) COSTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI (Legge-quadro n. 353/2000).

3. Alla funzione associata "CATASTO" compete inoltre la stipula di protocolli d'intesa, convenzioni e accordi comunque denominati, in materia di esercizio di servizi e funzioni catastali, oltre all'adozione e sottoscrizione di qualsiasi atto in materia di decentramento catastale, in nome e per conto dell'Unione di Comuni "Alta Marmilla".

#### **Art. 4**

##### **Attività che restano nella competenza dei Comuni partecipanti**

1. Le strutture operative delle sedi periferiche dei Comuni gestiscono l'attività di collaborazione, verifica, analisi e controllo dei servizi, oltre all'attività di supporto per l'implementazione e lo sviluppo degli stessi, compreso l'aggiornamento e la messa a disposizione dell'Unione dei dati comunali necessari per una corretta gestione integrata delle attività e dei servizi in materia di catasto, edilizia/urbanistica e tributi.

#### **Art. 5**

##### **Organizzazione e funzionamento**

1. La funzione associata "CATASTO" è costituita da un'unica struttura così articolata:
- a) Ente Capofila: Unione di Comuni "Alta Marmilla";
  - b) Sede centrale presso il Comune di \_\_\_\_\_;
  - c) Sedi periferiche: presso i singoli Comuni associati.
2. Compete alla struttura operativa della sede centrale la predisposizione e trasmissione ai Comuni associati della previsione di spesa annuale per il funzionamento dello stesso e del relativo rendiconto, con specifico riferimento alle spese per il personale, servizi e forniture, necessari al corretto svolgimento dei servizi.
3. La struttura operativa della sede centrale è inserita all'interno del complesso delle funzioni e dei servizi gestiti dall'Unione.
4. I singoli Comuni associati individuano e nominano un referente interno e assicurano la corretta partecipazione alla gestione e sviluppo dei servizi.
5. I Comuni aderenti si impegnano ad adottare tutte le iniziative e le misure utili al buon funzionamento dei servizi associati e, in particolare, si impegnano a:
- a) garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei servizi, in tutte le fasi procedurali riconducibili alla funzione in oggetto;
  - b) partecipare agli incontri periodici del gruppo di lavoro permanente, indetti dal responsabile della funzione per l'efficiente erogazione e gestione dei servizi;
  - c) comunicare con la massima tempestività alla sede centrale, gli archivi, le banche dati e tutte le informazioni necessarie al loro continuativo aggiornamento;
  - d) mantenere aggiornate le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali alla gestione razionale ed efficace dei servizi, oltre ad utilizzare gli applicativi e le strutture di gestione dei servizi;
  - e) attivare confronti e relazioni, anche per via telematica, che consentano la rapida soluzione di eventuali problematiche, con l'obiettivo di elevare l'efficacia del servizio e la soddisfazione dell'utente;
  - f) garantire la continuità e lo sviluppo dei servizi associati.

#### **Art. 6**

##### **Regolamento per lo svolgimento della funzione**

1. La sede centrale e le sedi periferiche applicheranno le norme di dettaglio che saranno stabilite con apposito regolamento di gestione.

## **Art. 7** **Modalità di associazione della funzione**

1. Il conferimento all'Unione della funzione "CATASTO" avviene con decorrenza \_\_\_\_\_.
2. Da tale data l'Unione assume i compiti di cui all'art. 2, riguardanti la funzione e i servizi relativi alla funzione associata.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai comuni, dotandosi di una struttura organizzativa iniziale che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze dei servizi e degli enti.
4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dei comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto nel successivo art. 5.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri enti e quelle attribuite dai comuni conferenti.
6. L'Unione gestisce la funzione utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai comuni conferenti.
7. I Responsabili delle strutture organizzative dell'Unione vengono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Essi gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione associata, compresi gli uffici decentrati.
8. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

## **Art. 8** **Dotazione organica, trasferimento e dislocazione del personale**

1. I comuni conferenti trasferiscono e/o comandano all'Unione il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento della funzione associata.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista nell'atto dell'assunzione dal comune di origine.
3. L'Unione subentra ai comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio delle

competenze, attività e servizi inerenti la funzione associata.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale dalla data prevista ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai comuni dalla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale, correlati alle materie della presente convenzione.
5. Nel caso in cui il personale che opera nei comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi a operare contemporaneamente per una parte del tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli comuni, eserciti parte della propria attività lavorativa per l'Unione, o, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del comune di origine.
6. La dotazione organica, l'organigramma della funzione associata vengono annualmente determinati con il relativo progetto, nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito verranno definite dal C.d.A. in accordo con i comuni interessati.
7. Alla funzione associata è preposto un Responsabile, con le funzioni a esso assegnate dalla legge, con particolare riferimento all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nominato dal C.d.A. dell'Unione con apposito atto deliberativo.
8. L'individuazione del personale da assegnare al servizio associato (numero, professionalità e dislocazione logistica delle funzioni e degli operatori) sarà approvata dal C.d.A. dell'Unione su proposta del Responsabile della funzione.

## **Art. 9**

### **Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione**

1. L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 30 di ottobre, a comunicare ai Comuni aderenti, la proposta adottata dal proprio C.d.A., del bilancio preventivo relativo all'esercizio della funzione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei comuni aderenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente, al 30 giugno e al 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di armonizzare tali risultanze con quelle dei comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti definiti, che comportano modifiche di carattere sostanziale, devono trovare un nuovo coordinamento con i comuni conferenti prima di essere assunti dall'Unione. Le modalità di gestione dovranno evitare di creare squilibri nei bilanci dei singoli comuni.



4. I trasferimenti (statali, regionali, etc..) destinati all'esercizio della funzione spettano all'Unione nel caso in cui essi si riferiscano a progetti, interventi e investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive norme di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai comuni conferenti all'atto del trasferimento della funzione, restano di competenza dei comuni.
5. L'Unione può procedere a effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio di previsione annuale e triennale. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino a occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

#### **Art. 10** **Riparto delle spese**

1. Le spese della funzione sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento della stessa, nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dal Servizio di Pianificazione urbanistica così come previsto al successivo art. 12, comma 5, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dal C.d.A. dell'Unione.
3. La quota dei singoli enti va versata all'Unione in rate trimestrali anticipate.
4. In sede di riparto delle suddette spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno compensazioni per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo d'impiego.

#### **Art. 11** **Adempimenti d'indirizzo**

Il C.d.A. dell'Unione è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 2 del presente atto.

Il C.d.A. svolge i compiti che seguono:

1. stabilisce e controlla gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione, nonché le relative tempistiche di attuazione;
- 2.
3. definisce e approva il piano annuale per la gestione di tale funzione e il relativo piano finanziario;

- 4.
5. vigila e controlla sull'espletamento della funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità sottese alla funzione stessa.

## **Art. 12** **Patrimonio dell'Unione**

1. L'Unione esercita la funzione associata utilizzando in concessione d'uso a titolo gratuito, tutte le attrezzature e i beni mobili e immobili o la porzione di essi, necessari per lo svolgimento dell'attività relativa alla funzione associata.
2. L'Unione costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.
3. Le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza e la manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.
4. La copertura assicurativa relativa a danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi e ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni dati in concessione d'uso all'Unione, è carico dell'Unione.
5. Ogni Comune parteciperà al riparto dei costi comuni (pianificazione generale) sia di parte corrente, che in conto capitale. Il servizio associato dovrà predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta articolata e dettagliata di previsione di spese generali, applicando i seguenti parametri di riparto:
  - **quota fissa per comune: 20%**
  - **quota riferita agli abitanti: 80%**

Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei comuni, oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo anno di vigenza della convenzione, in modo da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

La gestione finanziaria della funzione avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale e un rendiconto di gestione approvato dal C.d.A. dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

## **Art. 13** **Decorrenza e durata della convenzione**

1. Il conferimento della funzione "CATASTO" all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal termine indicato nell'art. 4, comma 1 e hanno durata pari a quella dell'Unione stessa. I comuni aderenti alla funzione si obbligano a verificarne i contenuti ogni tre anni al fine di armonizzare la convenzione con le modifiche normative o di sviluppo del servizio eventualmente intervenuti.

## **Art. 14** **Recesso, revoca del conferimento della funzione, scioglimento dell'Unione**

1. Il recesso di un Comune dalla funzione non può avvenire prima che siano decorsi 3 anni decorrenti dal termine precisato all'Art. 7.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto dell'Unione, il recesso di un Comune dalla funzione dev'essere comunicato entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal primo di gennaio dell'anno successivo.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello Statuto, il Comune recedente torna nella piena titolarità della funzione e dovrà comunque assumere gli obblighi di propria competenza relativi ai rapporti obbligatori ancora in corso o in essere al momento del recesso.
4. La retrocessione del singolo comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al comune revocante, deciso dall'A.d.S. dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del comune, per l'esercizio di attività connesse alla funzione da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, possono essere trasferiti dall'Unione al comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività inerenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del comune recedente. In alternativa a quanto sopra disposto, l'A.d.S. può attribuire al comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione dovrà affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di specifica documentazione, predisposta dal responsabile del servizio e approvata dall'A.d.S..
5. Tutti i beni immobili di proprietà del comune revocante e che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso al comune revocante. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal comune revocante invece restano all'Unione.
6. Il comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili e immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia per la parte interessi che la quota capitale, e ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione. Non si effettua il trasferimento se l'investimento abbia beneficiato di contributi regionali o pubblici in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
7. Le modalità evidenziate si applicano anche quando i comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione e destinati ai comuni revocanti e localizzati su uno dei territori degli stessi comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati in carica all'Unione, viene assunta dal comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come comune capofila.
8. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio della funzione, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
9. Il recesso di un comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti comuni, a patto di rispettare il rapporto dei 3/5, così come previsto dall'art. 9, comma 1 dello Statuto.

## **Art. 15**

### **Esclusione dalla funzione**

1. L'Assemblea dei Sindaci può disporre, con provvedimento adottato con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei membri assegnati, l'esclusione di un Comune dalla funzione, nel caso di gravi inosservanze dello statuto, dei regolamenti o degli atti fondamentali adottati dall'Assemblea, oppure in caso di altre gravi inadempienze previste dai regolamenti.
2. La procedura di esclusione è regolata dai seguenti criteri:
  - a) deve essere attivata dal Presidente dietro formale richiesta, sottoscritta da almeno 1/3 dei membri assegnati;
  - b) deve essere sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Assemblea entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta;
  - c) deve essere approvata dall'Assemblea, con provvedimento adottato con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei membri assegnati.

## **Art. 16**

### **Protezione dei dati personali**

La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## **Art. 17**

### **Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito del C.d.A. dell'Unione.
2. Nel caso in cui la controversia non sia risolvibile bonariamente ci si rivolgerà all'organo giurisdizionale competente.

## **Art. 18**

### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se e in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 dello Statuto, l'Unione subentra ai comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione ai servizi e ai compiti relativi alla funzione associata.

## **Art. 19**

### **Repertorio – Registrazione**

1. La presente convenzione è inserita nel repertorio dell'Unione di comuni. Essa sarà registrata solo in caso d'uso, a spesa della parte richiedente. Per gli adempimenti di registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

<b>N.</b>	<b>Comune</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Firma del Sindaco</b>
1	Albagiara	Mallocci Maurizio	
2	Ales	Zedda Simonetta	
3	Assolo	Minnei Giuseppe	
4	Asuni	Petza Gionata	
5	Baradili	Zedda Lino	
6	Baressa	Corona Piergiorgio	
7	Curcuris	Pilloni Massimo	
8	Gonnoscodina	Frau Luciano	
9	Gonnosnò	Steri Mauro	
10	Mogorella	Scanu Laura	
11	Morgongiori	Ibba	

		Renzo	
12	Nureci	Zucca Fabio	
13	Pau	Serra Franceschi no	
14	Ruinias	Tatti Ignazio G.B.	
15	Senis	Soi Salvatore	
16	Simala	Scanu Giorgio	
17	Sini	Cau Massimo	
18	Usellus	Atzori Felice	
19	Villa s. Antonio	Frongia Fabiano	
20	Villa Verde	Scema Roberto	

Per l'Unione di Comuni "*Alta Marmilla*"  
II PRESIDENTE  
(Ing. Franceschino Serra)